REGOLAMENTO (CEE) N. 1203/80 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1980

recante deroga al regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 516/77 l'istituzione di un sistema di titoli d'importazione per taluni prodotti sensibili consente di seguire l'evoluzione delle prevedibili importazioni a breve termine ; che questi titoli sono rilasciati a ogni interessato che ne faccia domanda, sempreché venga costituita una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso ;

considerando che taluni paesi terzi si sono impegnati a controllare il volume delle loro esportazioni di conserve di funghi di coltivazione verso la Comunità ; che l'esperienza ha mostrato che, nonostante le misure adottate da questi paesi terzi, si sono registrate talune deviazioni di traffico ; che per ovviare a questo stato di cose è necessario adottare misure atte ad evitare tali deviazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 516/77, in caso di importazione di conserve di funghi di coltivazione della sottovoce ex 20.02 A della tariffa doganale comune originari di un paese terzo che si è impegnato a controllare le sue esportazioni verso la Comunità, il rilascio del titolo di importazione può essere soggetto alla presentazione di un documento rilasciato dal governo del paese terzo esportatore o sotto la sua responsabilità.

2. In conformità della procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77 sono stabiliti :

— le origini cui si applica il paragrafo 1 ;

— le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BISAGLIA

---

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.